

REGOLAMENTO (CE) N. 839/2009 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il Principio contabile internazionale (IAS) 39

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008⁽²⁾ della Commissione sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.
- (2) Il 31 luglio 2008, l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato una modifica allo IAS 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione* intitolata *Elementi qualificabili per la copertura*, nel seguito «modifiche allo IAS 39». Le modifiche allo IAS 39 chiariscono l'applicazione della contabilizzazione come operazioni di copertura alla componente di inflazione degli strumenti finanziari e ai contratti di opzione quando sono utilizzati come strumento di copertura.
- (3) La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 39 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European

Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)⁽³⁾, il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1126/2008 va quindi modificato di conseguenza.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008, il Principio contabile internazionale (IAS) 39 *Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione* è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche allo IAS 39 che figurano nell'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2009.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2009.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.⁽²⁾ GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.⁽³⁾ GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.

ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)

IAS 39	Elementi qualificabili per la copertura — Modifica allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione
--------	--

Elementi qualificabili per la copertura (Modifica allo IAS 39 **Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione**)

Nel Principio, è aggiunto il paragrafo 103G.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

103G L'entità deve applicare i paragrafi AG99BA, AG99E, AG99F, AG110A e AG110B retroattivamente a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1° luglio 2009 o in data successiva, in conformità allo IAS 8 *Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori*. È consentita una applicazione anticipata. Se l'entità applica gli *Elementi qualificabili per la copertura* (Modifica allo IAS 39) per gli esercizi che hanno inizio in data antecedente il 1° luglio 2009, tale fatto deve essere indicato.

Nell'Appendice A *Guida operativa*, sono aggiunti i paragrafi AG99BA, AG99E, AG99F, AG110A e AG110B.

Elementi coperti (paragrafi 78-84)*Elementi qualificabili (paragrafi 78-80)*

AG99BA L'entità può designare tutte le variazioni dei flussi finanziari o del *fair value* (valore equo) di un elemento coperto in una relazione di copertura. L'entità può anche designare solo le variazioni dei flussi finanziari o del *fair value* (valore equo) dell'elemento coperto al di sopra o al di sotto di un determinato prezzo o in base ad altra variabile (rischio unilaterale). Il valore intrinseco di una opzione acquistata come strumento di copertura (supponendo che abbia le stesse condizioni principali del rischio designato), ma non il suo valore temporale, riflette un rischio unilaterale in un elemento coperto. Per esempio, l'entità può designare la variabilità dei flussi finanziari futuri derivante da un aumento del prezzo di un acquisto di merce programmato. In tale situazione, sono designate unicamente le perdite di flussi finanziari risultanti da un aumento del prezzo al di sopra del livello specificato. Il rischio coperto non comprende il valore temporale di un'opzione acquistata perché il valore temporale non è una componente dell'operazione programmata che incide sull'utile (perdita) d'esercizio (paragrafo 86(b)).

Designazione di elementi finanziari come elementi coperti (paragrafi 81 e 81A)

AG99E Il paragrafo 81 consente a una entità di designare elementi coperti diversi dalla variazione complessiva del *fair value* (valore equo) o dalla variabilità dei flussi finanziari di uno strumento finanziario. Per esempio:

- a) tutti i flussi finanziari di uno strumento finanziario possono essere designati relativamente a variazioni di flussi finanziari o del *fair value* (valore equo) attribuibili ad alcuni rischi (ma non a tutti); o
- b) alcuni (ma non tutti i) flussi finanziari di uno strumento finanziario possono essere designati relativamente a variazioni di flussi finanziari o del *fair value* (valore equo) attribuibili a tutti o solo ad alcuni rischi (questo significa che una «parte» dei flussi finanziari di uno strumento finanziario può essere designata per variazioni attribuibili a tutti o solo ad alcuni rischi).

AG99F Per essere qualificabili ai fini della contabilizzazione come operazioni di copertura, i rischi designati e le parti devono essere componenti dello strumento finanziario identificabili separatamente e le variazioni dei flussi finanziari o del *fair value* (valore equo) dell'intero strumento finanziario derivanti da variazioni delle parti e dei rischi designati devono poter essere valutate attendibilmente. Per esempio:

- a) per uno strumento finanziario a tasso fisso coperto da variazioni del *fair value* (valore equo) attribuibili a variazioni di un tasso di interesse senza rischio o di riferimento, il tasso senza rischio o di riferimento è normalmente considerato come una componente dello strumento finanziario identificabile separatamente e valutabile attendibilmente;
- b) l'inflazione non è identificabile separatamente né valutabile attendibilmente e pertanto non può essere designata come un rischio o una parte di uno strumento finanziario, a meno che non vengano soddisfatti i requisiti di cui al punto (c);
- c) una parte di inflazione definita contrattualmente dei flussi finanziari di un titolo obbligazionario collegato all'inflazione rilevato (supponendo che non vi siano i requisiti per la contabilizzazione separata di un derivato incorporato) è identificabile separatamente e valutabile attendibilmente purché altri flussi finanziari dello strumento non siano interessati da quella parte di inflazione.

Contabilizzazione delle operazioni di copertura (paragrafi 85-102)*Valutazione dell'efficacia della copertura*

- AG110A Il paragrafo 74(a) permette a un'entità di separare il valore intrinseco e il valore temporale di un contratto di opzione e di designare come strumento di copertura solo la variazione del valore intrinseco del contratto di opzione. Tale designazione può risultare in una relazione di copertura perfettamente efficace nel compensare le variazioni dei flussi finanziari attribuibili a un rischio unilaterale coperto di un'operazione programmata, se le condizioni principali dell'operazione programmata e dello strumento di copertura sono uguali.
- AG110B Se una entità designa un'opzione acquistata nella sua interezza come lo strumento di copertura di un rischio unilaterale derivante da un'operazione programmata, la relazione di copertura non sarà perfettamente efficace. Ciò in quanto il premio pagato per l'opzione include il valore temporale e, come stabilito nel paragrafo AG99BA, un rischio unilaterale designato non include il valore temporale di un'opzione. Pertanto, in questa situazione non vi sarà compensazione tra i flussi finanziari relativi al valore temporale del premio dell'opzione pagato e il rischio coperto designato.
-